



**COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO  
(PROV. DI AREZZO)**

**Copia**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 32 DEL 31-05-2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)  
ANNO 2022**

L'anno DUEMILAVENTIDUE (2022) e questo giorno TRENTUNO ( 31 ) del mese di Maggio alle ore 16,30 nella sala delle adunanze consiliari della sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale di prima convocazione, in seduta ORDINARIA sotto la presidenza del Sindaco, Mario Agnelli e con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Cinzia Macchiarelli, incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello risultano presenti n. 17 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco che presiede la seduta.

Risultano assenti: -----

I presenti sono: FRANCESCHINI STEFANIA, SEBASTIANI FRANCESCA, MILIGHETTI DEVIS, CAPPELLETTI CHIARA, ORLANDESI MARCELLO, FABIANELLI LUCA, BERTI BEATRICE, BARTOLINI SAURO, LACHI MASSIMILIANO, MEONI GIOELE, MARTINI ROSANNA, GALLORINI ROSSANO, SERAFINI DANILO, BONCI CLAUDIO, CASAGNI LUCA, FABBRONI ANDREA.

Vengono nominati scrutatori: Beatrice Berti, Andrea Fabbroni, Claudio Bonci.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

---

Al punto n. 2) all'Ordine del Giorno ad oggetto: *“PRESA D'ATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLA CORSA DEL PALIO DEI RIONI DI CASTIGLION FIORENTINO TRASMESSO DALLA COMMISSIONE SUPERIORE ENTE PALIO”* esce dall'Aula il Consigliere Comunale Danilo Serafini. La seduta prosegue con sedici ( 16 ) Consiglieri Comunali presenti.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Al punto n. 3) all'Ordine del Giorno ad oggetto: *“CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DEFINIZIONE E ORGANIZZAZIONE DI UN'OFFERTA TURISTICA DI QUALITA' COLLEGATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO OMOGENEO DENOMINATO “TOSCANA TERRA ETRUSCA” – RINNOVO”* rientra in Aula il Consigliere Comunale Danilo Serafini. Risultano presenti diciassette ( 17 ) Consiglieri Comunali.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Al punto n. 5) all'Ordine del Giorno ad oggetto: *“VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. RATIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL 16/05/2022 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS 267/2000”* risulta assente il Consigliere Comunale Rosanna Martini che, tuttavia, rientra al momento della votazione dell'immediata eseguibilità.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Al punto n. 6) all'Ordine del Giorno ad oggetto: *“PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2022 AI FINI DELLA TARI 2022”* risultano assenti i Consiglieri Comunali Sauro Bartolini e Rosanna Martini. Sono presenti quindici ( 15 ) Consiglieri Comunali.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

## IL SINDACO

**Introduce** il presente punto n. 8) all'Ordine del Giorno ad oggetto: *“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2022”*.

^^^^^

Si apre la discussione con gli interventi dei Consiglieri Comunali che chiedono la parola.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**OMISSIS**

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**PRECISATO** che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolate nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- **TARI (tassa sui rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**PREMESSO** altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassasui rifiuti (TARI) (...)”*;

**RIMARCATO** che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

**CONSIDERATO** che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**VISTE** le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

**RILEVATO** che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

**VERIFICATO** che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

**PRESO ATTO** che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka;

**CONSIDERATO** che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

**RILEVATO** che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

**ATTESO** che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**VISTO** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

**VISTA** in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

**DATO ATTO** che la competente Autorità di ambito “ATO Toscana Sud” ha provveduto, con

deliberazione della Assemblea n 16 del 17/05/2022 e con successiva determinazione del Direttore Generale n. 128/2021 , a validare il PEF 2022, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99, per il territorio del Comune di Castiglion Fiorentino ammontante complessivamente ad € 2.382.684,00 (di cui € 565.611,00 per costi fissi ed € 1.817.072,00 per costi variabili) cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicando nella misura deliberata dalla Provincia di Arezzo del 4,70% sull'importo di cui sopra;

**DATO ATTO** che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

**CONSIDERATO** che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

**VISTI** i seguenti elaborati dell'Ufficio Tributi:

- Proposta tariffaria per l'anno 2022 All. A);
- Indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2022 All. A);
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2022 All. A);

**DATO ATTO** che la tariffa proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 31/07/2014 e ss.mm.ii., nonché modificato con la deliberazione assunta in data odierna;

**VISTO** il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

**SPECIFICATO** che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

**ACCERTATO** che la proposta tariffaria 2022 predisposta dall'ufficio tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd eccedenti rispetto ai limiti di legge;

**VALUTATO** altresì che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio competente in base al PEF 2022 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4 Allegato A della delibera ARERA 363/2021 relativa al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, determinato come segue:

- Tasso di inflazione programmata: 1,7% -
- Coefficiente recupero della produttività: 0,10% +
- Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità *QL* 2,00% +
- Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale *PG* 1,60% +
- Coefficiente per decreto legislativo n. 116/20 *C116* 0,00% =

**LIMITE MASSIMO DI VARIAZIONE ANNUALE** **5,20%**

**CRESCITA ENTRATE 2022/2021** **1,05%**

**TENUTO CONTO** che la suddivisione dei costi attribuibili alle utenze domestiche e non domestiche deriva dall'applicazione del criterio razionale della massa imponibile TARI dell'anno precedente anche per minimizzare la varianza tariffaria rispetto alla precedente applicazione della TARSU e della TARES, dando luogo alla seguente suddivisione:

% ripartizione costi	riepilogo costi €		
	totale	costi non domestici	costi domestici
	2.382.684,00	741.490,95	1.641.192,05
di cui non domestici%	di cui variabili	di cui variabili	di cui variabili
31,12%	1.817.072,00	565.472,81	1.251.599,19
di cui domestici%	di cui fissi	di cui fissi	di cui fissi
68,88%	655.611,00	176.018,14	389.592,86

**RITENUTO** che, per l'annualità di competenza 2022, sia opportuno mantenere una riduzione tariffaria ex art. 1 comma 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche e domestiche regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o il proprio lavoro, o a esercitarli in forma ridotta finanche alla perdita dello stesso, anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne abbiano disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.

**CONSIDERATO** che tale agevolazione viene concessa tenendo anche conto della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase cosiddetta di lockdown e dell'aumento dei costi delle materie prime e delle utenze, che hanno acuito le difficoltà economiche in maniera tangibile anche per le famiglie;

**PRESO ATTO** che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, ricordava ai Comuni la facoltà consentita dal citato comma 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio rifiuti, prevedendone la copertura

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

- *“Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe,....”*

**RITENUTO** in ottemperanza a quanto previsto al comma 5 e comma 6 dell'art. 25 bis del Regolamento della TARI introdotti con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna, che per l'anno 2022 si ritiene opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex art. 1 comma 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche e domestiche regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o il proprio lavoro, o a esercitarli in forma ridotta finanche alla perdita dello stesso, anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne abbiano disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. L'individuazione delle categorie economiche e dei nuclei familiari, nonché la percentuale di riduzione da applicare, saranno stabilite con la delibera di determinazione delle tariffe per l'anno 2022.

**RICHIAMATE** integralmente le argomentazioni che hanno indotto il Consiglio Comunale ad introdurre tale norma regolamentare e ritenuto conseguentemente di dover introdurre uno schema agevolativo improntato ai seguenti principi generali:

- progressività nel riconoscimento di percentuali di riduzione in relazione al livello di “effetto dannoso” prodotto dal contesto epidemiologico sulle attività economiche e le famiglie;
- collegamento dell'abbattimento alla rilevanza, in termini temporali, dei provvedimenti statali e regionali di limitazione all'esercizio dell'attività economica ed in subordine agli effetti indiretti prodotti sull'intero tessuto economico e sociale derivanti dai predetti provvedimenti;
- diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase cosiddetta di lockdown e dell'aumento dei costi delle materie prime e delle utenze, che hanno acuito le difficoltà economiche in maniera tangibile anche per le famiglie;
- semplicità di applicazione sia a favore dei contribuenti beneficiari che della struttura comunale chiamata all'attuazione del percorso operativo disponendo la possibilità di applicazione d'ufficio delle riduzioni a favore delle utenze domestiche e per le non domestiche al ricorrere della ricomprensione di queste ultime nelle categorie, tra quelle di cui al DPR 158/1999, da agevolare in base alle determinazioni assunte con il presente atto e dalla disciplina del regolamento comunale della TARI;

**VALUTATO** per tutto quanto sopra esposto di stabilire per l'anno 2022 che:

- in considerazione della perdurante condizione da pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche è applicata una riduzione della quota variabile del tributo pari al: 15% per le categorie nn. 3,6,9,11, 18, 19, 20, 21; pari al 20% per le categorie nn. 4, 13, 15, 17, 22, 24 ,27 e pari al 25% per le categorie nn. 1, 2, 7, 8, 8bis, nessuna riduzione per le altre categorie residue, Il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal DPR n. 158/1999 e dal regolamento comunale, mentre per le utenze domestiche è applicata una riduzione dell'intero tributo del 16%.

## VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*
- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021..... In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”*;
- la Circolare n. 19 del 02.03.2022 del Ministero dell'Interno con cui si comunica che l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha disposto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2021 da parte degli Enti Locali;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- il DM 20 luglio 2021 reca le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere tariffarie e regolamentari relative alle entrate dei Comuni;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro*



novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*”;

**RAMMENTATO** che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: “*E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo*” e che, per effetto del Decreto n. 15 del 22.1.2020 del Presidente della Provincia di Arezzo, è confermata anche per l'anno 2021 l'aliquota del citato tributo nella misura del 4,70%;

**RITENUTO** in conclusione:

- di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2022 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;
- di applicare le riduzioni di cui art. 25 bis del Regolamento della tassa sui rifiuti e delle ulteriori specificazioni contenute nella presente deliberazione;
- di finanziare le citate riduzioni facendo ricorso alle risorse presenti nel bilancio di previsione per l'annualità 2022 in attuazione del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 e del comma 3 art. 25 bis ed il bonus isola ecologica del Regolamento della tassa sui rifiuti come verrà dettagliato nel deliberato della presente deliberazione;

**CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente

Commissione Consiliare nella seduta del 26/05/2022, esprimendo parere favorevole;

**ACQUISITO** altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett c) del Dlgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis del dl 174/2012, il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria in data 25/05/2022;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del Servizio Tributi e del responsabile del Servizio Finanziario;

**RITENUTA** la propria competenza in merito all'adozione del provvedimento, a norma dell'articolo 42 del richiamato Decreto Legislativo;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

^^^^^^^^^^^^^^

**OMISSIS**

*Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.*

^^^^^^^^^^^^^^

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato dal Sindaco:

*Presenti:* 15

*Assenti:* 2 (*Sauro Bartolini, Rosanna Martini*)

*Votanti:* 15

*Favorevoli:* 10 (*Maggioranza*)

*Astenuti:* 5 (*Claudio Bonci, Luca Casagni, Andrea Fabbroni, Rossano Gallorini, Danilo Serafini*)

### **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di determinare, per l'anno 2022 sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, i coefficienti e le tariffe unitarie della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Che sono applicate per l'anno 2022 le riduzioni ed agevolazioni di seguito riportate:
  - a) Ai sensi dell'art. 1, comma 658 del D.L. 147/2013, e dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, come modificato in data odierna, le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati *isole ecologiche*, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla

base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente:

- riduzione del 10% della quota variabile al raggiungimento di Kg.400 ponderati;
  - riduzione del 20% della quota variabile al raggiungimento di Kg. 600 ponderati;
- b) Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti la tariffa è ridotta nella parte variabile nella misura del 20% per gli utenti che effettueranno il compostaggio domestico della frazione organica, secondo le modalità previste e nella misura del 5% per le imprese agricole e florovivaistiche sempre secondo le stesse modalità;
- c) Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti di stabilire per l'anno 2022 un incentivo sotto forma di bonus da erogare ai contribuenti delle utenze domestiche che hanno effettuato conferimenti all'isola ecologica secondo le seguenti modalità:
- conferimenti da Kg.300 a Kg. 450 ponderati come da regolamento € 35,00
  - conferimenti da Kg 451 a Kg. 900 ponderati come da regolamento € 50,00
  - conferimenti maggiori di Kg. 900 ponderati come da regolamento € 60,00
4. Di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al comma c) sopra richiamato, fino ad euro 21.000,00, è assicurata al Cap. 9031005 del bilancio di previsione 2022-2023-2024, rideterminando eventualmente l'importo dei bonus in proporzione al numero effettivo degli aventi diritto;
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, del D.L. 147/2013, e dell'art. 25 Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
- i. abitazioni con unico occupante riduzione del 30%, precisando che tale riduzione non si applica nel caso in cui l'immobile venga locato o dato in uso o comodato a terzi, anche parzialmente, con conseguente rideterminazione del numero degli occupanti;
  - ii. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30%, precisando che tale riduzione non si applica nel caso in cui l'immobile venga locato o dato in uso o comodato a terzi, anche parzialmente, con conseguente rideterminazione del numero degli occupanti;
  - iii. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale riduzione del 30%;
  - iv. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 30%, precisando che tale riduzione non si applica nel caso in cui l'immobile venga locato o dato in uso o comodato a terzi, anche parzialmente, con conseguente rideterminazione del numero degli occupanti;
  - v. ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

6. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani è prevista una riduzione del tributo nella quota variabile fino ad un massimo del 10%;
7. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, per le utenze non domestiche di attività esclusivamente all'ingrosso, classificate secondo il genere merceologico di vendita, è prevista una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa;
8. Nelle zone non servite di cui all'articolo 21 Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile;
9. Ai sensi dell'art. 25 bis. del regolamento e dell'art. 1 commi 660 e 682 della L. 147/2013, di approvare, nell'ambito del regime TARI, le agevolazioni per grave disagio sociale ed economico, per nuclei familiari composti da massimo due persone che alla data del 31/12/2021 abbiano compiuto entrambe 65 anni di età e siano residenti nel comune da almeno 5 anni, nei termini che seguono:
  - riduzione del 66% della tassa dovuta con ISEE inferiore o pari ad € 6.000,00;
  - riduzione del 50% della tassa dovuta con ISEE superiore ad € 6.000,00 fino ad € 10.000,00;Per usufruire dell'agevolazione gli utenti interessati dovranno presentare apposita istanza corredata della documentazione attestante i requisiti entro e non oltre il 30/10/2022 rideterminando eventualmente l'importo in proporzione al numero effettivo degli aventi diritto;
10. Di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al punto sopra, fino ad euro 3.000,00, sarà assicurata al Cap.12051031 del bilancio di previsione 2022 in base alle istanze accolte;
11. Che per l'anno 2022 in considerazione della perdurante condizione da pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche e sulle famiglie, il Comune intende utilizzare l'avanzo accantonato nel rendiconto 2021 per riduzioni tari per € 346.788,00 stanziato al capitolo di spesa 1041021, con le modalità consentite dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013 e recepito all'art. 25 bis comma 5, del Regolamento TA.RI, come segue:
  - a) è applicata una riduzione della quota variabile del tributo pari al: 15% per le categorie nn. 3, 6, 9, 11, 18, 19, 20, 21; pari al 20% per le categorie nn. 4, 13, 15, 17, 22, 24, 27 e pari al 25% per le categorie nn. 1, 2, 7, 8, 8bis, nessuna riduzione per le altre categorie residue ( il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal DPR n. 158/1999 e dal regolamento comunale), mentre per le utenze domestiche è applicata una riduzione dell'intero tributo del 16%.
12. Per il tributo giornaliero di cui al comma 662 dell'art. 1 del D.L. 147/2013 e dell'art. 26 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti la misura tariffaria è determinata, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %, attribuita alla categoria corrispondente, al fine di coprire i maggiori costi del servizio fornito;
13. Di dare atto che le scadenze per il pagamento del tributo per l'anno 2022 saranno 2 con le seguenti scadenze:

PRIMA RATA scadenza 31/07/2022;

SECONDA RATA scadenza 16/12/2022;

14. Che in conseguenza dell'approvazione del presente atto saranno apportate le conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2023-2024;
15. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
16. Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 4,70%;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che testualmente recita:

*“ 4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”*

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato dal Sindaco:

*Presenti: 15*

*Assenti: 2 (Sauro Bartolini, Rosanna Martini)*

*Votanti: 15*

*Favorevoli: 10 (Maggioranza)*

*Astenuti: 5 (Claudio Bonci, Luca Casagni, Andrea Fabbroni, Rossano Gallorini, Danilo Serafini)*

### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**Letto, approvato e sottoscritto**

**Il Sindaco**  
**( Mario Agnelli )**  
*Firmato digitalmente*

**Il Segretario**  
**( Cinzia Macchiarelli )**  
*Firmato digitalmente*

=====

**N. DI REP. REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, Visti gli atti d'Ufficio, attesto che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici (15) giorni consecutivi dal  
al

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**( Cirelli Ugo )**

Addì \_\_\_\_\_

*In conformità alla delibera G.C. 173 del 13/12/2010 il presente atto è pubblicato anche nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) con il relativo certificato di pubblicazione;*

**IL RESPONSABILE SISTEMA INFORMATIVO**  
**(Valli Manuela)**

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

**A T T E S T A**

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

perché dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 del TUEL 267/2000;

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(F.to Berardi Enrica)**

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo-

Addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**  
**(Cinzia Macchiarelli)**

<b>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</b>		<b>Fissa € a mq</b>	<b>Variabile €</b>	<b>Ka</b>	<b>Kb</b>
Famiglia 1 Componente		0,47	154,82	0,86	1,25
Famiglia 2 Componenti		0,51	222,95	0,94	1,80
Famiglia 3 Componenti		0,56	284,88	1,02	2,30
Famiglia 4 Componenti		0,60	340,61	1,10	2,75
Famiglia 5 Componenti		0,64	414,93	1,17	3,35
Famiglia 6 o più Componenti		0,67	476,86	1,23	3,85

<b>N</b>	<b>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE</b>	<b>Fissa € a mq</b>	<b>Variabile € a mq.</b>	<b>Kc</b>	<b>Kd</b>
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole	0,60	1,92	0,61	5,65
2	Cinematografi, teatri	0,45	1,45	0,46	4,25
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,51	1,63	0,52	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,79	2,54	0,81	7,45
5	Stabilimenti balneari	0,66	2,10	0,67	6,18
6	Autosaloni, esposizioni	0,55	1,74	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	1,51	4,85	1,54	14,23
8	Alberghi senza ristorante	1,16	3,74	1,19	10,98
8 bis	Agriturismi ed attività ricettive extralberghiere con caratteristiche di civile abitazione	0,98	3,20	1,00	9,40
9	Carceri, case di cura e riposo, caserme	1,44	4,61	1,47	13,55
10	Ospedali	1,66	5,34	1,70	15,67
11	Agenzie, Uffici	1,44	4,61	1,47	13,55
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,26	4,03	1,29	11,84
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	1,19	3,83	1,22	11,26
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,41	4,50	1,44	13,21
15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,84	2,69	0,86	7,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,02	3,27	1,04	9,60
17	Barbiere, estetista, parrucchiere	1,10	3,51	1,12	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	0,97	3,10	0,99	9,10
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	0,85	2,73	0,87	8,02
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,87	2,79	0,89	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,86	2,76	0,88	8,10
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	3,08	9,88	3,15	29,03
23	Birrerie, hamburgerie, mense	2,61	8,38	2,67	24,60
24	Bar, caffè, pasticceria	2,32	7,45	2,37	21,87
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	1,46	4,67	1,49	13,72
26	Plurilicenze alimentari e miste	2,29	7,32	2,34	21,50
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	3,18	10,19	3,25	29,93
28	Ipermercati di generi misti	1,94	6,20	1,98	18,20
29	Banchi mercato generi alimentari	1,70	5,45	1,74	16,00
30	Discoteche, night club	1,79	5,73	1,83	16,83

**DELC - 36 - 2022**  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)  
ANNO 2022

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000

Data, ..... 25 MAG. 2022 ..... Il Responsabile ..... 

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

.....  
Ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000

Data, ..... Il Responsabile .....

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000

Data, ..... 25 MAG. 2022 ..... Il Responsabile Baldi Alessandro 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_

32

DEL \_\_\_\_\_

31/05/2022



**COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO**

**VERBALE N. 9 del 25 MAGGIO 2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA DEI RIFIUTI (T.A.R.I) ANNO 2022**

Il revisore

- Vista la richiesta pervenuta del 25 maggio 2022, con allegata la proposta di variazione del Consiglio Comunale n. 26 del 2022 avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe della tassa dei rifiuti – anno 2022”;
- Esaminata la delibera proposta ed i relativi allegati;
- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile

**Il Revisore**

**ESPRIME**

Per quanto di sua competenza parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.

Firenze, 25 maggio 2022

Il Revisore

Dott.ssa Daniela Romoli